

Spett.le
Società
Amm.ne del Personale

Assago, 21 ottobre 2022

Indennità *una tantum* di 150,00 euro per i lavoratori dipendenti prevista dal D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter).

Come noto, segnaliamo che l'art. 18 del D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, un'ulteriore indennità *una tantum* di 150,00 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione del mese di novembre 2022.

La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal c.d. Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), erogata a luglio 2022 (cfr. nostre circolari del 23 maggio e del 15 giugno scorsi).

Rispetto a tale misura, la nuova indennità *una tantum* è stata stabilita per un importo inferiore (150,00 euro anziché 200,00 euro) e non è più necessario il requisito della fruizione, nei periodi precedenti, dell'esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a 2.692,00 euro); in sua sostituzione, è richiesto un imponibile previdenziale non superiore a 1.538,00 euro per il mese di novembre 2022.

Così come accaduto per l'*una tantum* di 200,00 euro, anche per la nuova indennità di 150,00 euro i datori di lavoro potranno recuperare il relativo credito attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 116/2022.

BENEFICIARI E CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ *UNA TANTUM*

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 144/2022, potranno beneficiare dell'*una tantum* di 150,00 euro i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico:

- che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16 del predetto Decreto-legge (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza). A riguardo, i lavoratori interessati dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- aventi una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro (anche se erogata a dicembre 2022);

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Inoltre, la norma prevede che l'indennità *una tantum* spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; in tal caso, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150,00 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata per la restituzione all'INPS e il recupero verso il dipendente.

Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Da ultimo, si ricorda che l'indennità:

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS

L'art. 19 del D.L. n. 144/2022 dispone che l'INPS eroghi, in automatico, l'indennità *una tantum* di 150,00 euro:

- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7). I soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000,00 euro;
- sempre nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici, già beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l'indennità NASpI e DIS-COLL (art. 19, comma 9);
- a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10);
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16), ai quali sarà corrisposta nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell'INPS.

Inoltre, l'Istituto eroga, a domanda da inoltrare a cura dei diretti interessati, l'*una tantum* di 150,00 euro ai:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19,

comma 11), purch  il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000,00 euro per l'anno 2021 e non siano titolari di trattamenti pensionistici;

- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennit  previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennit  connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000,00 euro (art. 19, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000,00 euro (art. 19, comma 14);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. (art. 19, comma 15). Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennit  sono l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere gi  iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attivit  superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).

L'indennit  di 150,00 euro sar , infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi (art. 19, comma 12).

MODALIT  DI RECUPERO DELL'INDENNIT  UNA TANTUM: LE INDICAZIONI DELL'INPS

Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennit  sar  compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 116/2022.

Al fine di recuperare l'indennit  anticipata ai lavoratori, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzeranno all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <InfoaggregatiContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <Codice Causale> dovr  essere inserito il nuovo valore "L033", avente il significato di "Recupero indennit  una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovr  essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovr  essere indicato l'anno/mese "2022/11";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovr  essere indicato l'importo da recuperare.

A disposizione per ogni necessit  in merito, porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI SPETTANZA DELL'UNA TANTUM**(art. 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 114)**

Il/La sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) indirizzo _____, assunto presso l'azienda _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

- ☐ di aver diritto all'*una tantum* di importo pari a 150,00 euro, di cui all'art. 18 del Decreto 23 settembre 2022, n. 114 (Decreto Aiuti-*ter*), e di conseguenza

DICHIARA

- ☐ di NON essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- ☐ di NON essere titolare di rapporti di lavoro domestico, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro stagionale sia a tempo determinato che intermittente, di lavoro autonomo occasionale privo di partita IVA;
- ☐ che il nucleo familiare NON è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16);
- ☐ di NON essere percettore di NASpI;
- ☐ di NON aver già percepito, e di NON richiedere in futuro, l'indennità *una tantum* in altri rapporti di lavoro;

Il/a sottoscritto/a dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 40, lettera c), del DPR n. 445 del 28/12/2000, e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate, assumendosi ogni responsabilità alla medesima correlata in caso di accertamento degli enti preposti sollevando il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in caso di erogazione non spettante.

Luogo e Data

In fede, il lavoratore _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13, GDPR (Regolamento UE 2016/679) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dichiaro la veridicità delle informazioni sopra riportate.